

R.G. 389/2015  
**COPIA**

**STUDIO LEGALE CARLO IZZI**  
VIA SENERCHIA, 2  
TEL 0865/290803 - FAX 0865/418608  
86170 ISERNIA

PROCURA SPECIALE

AVV. CARLO IZZI  
SPECIALIZZATO IN DIRITTO DEL LAVORO,  
SINDACALE E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

AVV. IVANA DI SCHIAVI

DOTT. MASSIMILIANO MARUCCI  
DOTT. LUCA LEMMO  
DOTT.SSA MARINA PERPETUA

Io sottoscritto Teodoro Santilli, in qualità di Sindaco e legale rapp.te p.t del Comune di Rocchetta a Volturno (IS) , corrente in Rocchetta a Volturno (IS) alla Piazza San Domenico n. 5 (P.IVA N. 00204380943), a tanto autorizzato giusta delibera di Giunta Comunale n.83 del 14.09.2015, con la sottoscrizione della presente procura, delego gli avv.ti Carlo Izzi e Ivana Di Schiavi, in modo congiunto e disgiunto, a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio innanzi al T.A.R. Molise e nei successivi gradi e stati, conferendoVi ogni facoltà di legge. In particolare Vi delego a rappresentarmi e difendermi nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamate in causa e/o in garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase incidentale e/o esecutiva. Espressamente Vi conferisco la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi, riscuotere, quietanzare somme ivi comprese le spese legali che autorizzo sin d'ora a distrarre in Vostro favore, ritirare atti, documenti e titoli nel mio interesse e nel mio nome. Potrete nominare avvocati in aggiunta a Voi e/o in Vostra sostituzione, con gli stessi poteri a Voi conferiti. Ritengo rato e fermo il Vostro operato ed eleggo domicilio in Campobasso alla Via Garibaldi n. 5 presso e nello studio legale dell'avv. Luca Marcari. Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati per le finalità indicate nella medesima

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE**  
**RICORSO**  
**PER**

**IL COMUNE DI ROCCHETTA A VOLTURNO**, in persona del Sindaco p.t., sig. *Santilli Teodoro*, con sede in Rocchetta a Volturno (IS) in Piazza San Domenico, n. 5 - p.iva 002043800943, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto dagli avv.ti Carlo Izzi (c.f. ZZICRL74S16L725Y) e Ivana Di Schiavi (c.f. DSCVNI81D46E335W) entrambi del Foro di Isernia unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Campobasso alla via Garibaldi n. 5 presso lo studio dell'avv. Luca Marcari; con dichiarazione di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al seguente numero 0865.418608, nonché a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: [avvcarlo.izzi@pecavvocatiisernia.it](mailto:avvcarlo.izzi@pecavvocatiisernia.it)

**RICORRENTE**

**CONTRO**

- **REGIONE MOLISE**, in persona del Presidente p.t.;




**RESISTENTE**

**E NEI CONFRONTI DI**

- **Comune di Colli al Volturno (IS)** in persona del Sindaco p.t

**CONTROINTERESSATO RESISTENTE**

Ente di Governo dell'Ambito del Molise - EGAM - in persona del Commissario Straordinario p.t.

  
E' autentica  
Avv. Ivana Di Schiavi  
Avv. Carlo Izzi  
  


\*\*\*

#### PER L'ANNULLAMENTO

- della deliberazione della Giunta della Regione Molise n. 285 adottata nella seduta del 15.06.2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise in data 01.07.2015 (*all. n. 1*) avente il seguente oggetto: *“Istituzione dell’Ente di Governo dell’Ambito del Molise (EGAM) e approvazione del relativo disciplinare di organizzazione”*; - tale deliberazione, unitamente ai suoi allegati (*gruppo all. n. 2*), è stata comunicata il 26.06.2015 al Comune di Rocchetta a Volturno (IS) a mezzo mail di pari data e contraddistinta dal prot. n. 2122.
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e connesso a quello impugnato anche di contenuto e data sconosciuti al ricorrente *“ove occorra”*.

\*\*\*

#### E PER IL CONSEGUENTE DIRITTO

del Comune di Rocchetta a Volturno (IS) a salvaguardare la gestione autonoma del servizio idrico integrato con esclusione dall'istituendo EGAM o facoltatività di adesione allo stesso

#### INFATTO

Con la deliberazione innanzi indicata (*cit. all. n. 1*) la Giunta della Regione Molise deliberava tutto quanto segue: *“1) di sostituire integralmente con il presente deliberato la D.G.R. n. 620/2014, con la quale veniva individuato l’Ente di governo dell’ambito del Molise per il servizio idrico integrato, stante le modifiche normative nelle more intervenute nel quadro legislativo nazionale, con la legge n. 12 novembre 2014, n. 164 di conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 e con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) entrate in vigore successivamente alla richiamata e sostituita D.G.R. n. 620/2014; 2) di istituire l’Ente di governo dell’ambito del Molise per il servizio idrico integrato, denominato EGAM; 3) di approvare il disciplinare per la organizzazione dell’EGAM che, allegato al presente provvedimento, con la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 4) di inviare a tutti i Comuni della*

Regione Molise la deliberazione di Giunta e lo schema di deliberazione di riferimento per la deliberazione comunale di adesione all'EGAM che, allegato al presente provvedimento con la lettera "B", ne costituisce parte integrante e sostanziale; 5) di fissare in sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della delibera, il termine entro il quale i Comuni dovranno adottare la delibera di adesione; 6) di stabilire che, trascorso il termine di cui al precedente punto, il Presidente della Regione eserciterà, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente; 7) di dare mandato al Presidente della Regione di nominare, entro sette giorni dall'adozione della presente deliberazione, con proprio decreto, un commissario straordinario, che opera nelle more della costituzione del Comitato d'ambito e fino alla nomina del Direttore dell'EGAM; 8) di attribuire al commissario straordinario tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente di governo dell'ambito; 9) di disporre, nella fase di avvio dell'Ente di governo dell'ambito, la costituzione di un ufficio speciale per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative dell'EGAM, composto con personale individuato secondo il disciplinare approvato e con costi a carico della Regione da stanziarsi con successivo provvedimento; 10) di ritenere l'adozione della nuova formula organizzativa dello svolgimento associato degli enti locali delle funzioni in materia di servizio idrico integrato utile adempimento rispetto al quadro normativo nazionale da inviare con sollecitudine alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 11) di demandare alla Direzione Area IV - Servizio Idrico Integrato - l'emanazione degli atti di competenza regionale conseguenti e le funzioni amministrative connesse all'attuazione di quanto previsto nel presente deliberato; 12) di far pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

\*\*\*

La suindicata deliberazione di Giunta Regionale (cit. all. n. 1) è illegittima, ingiusta, erronea, viziata da eccesso di potere, incompetenza, violazione di legge e la si impugna per i seguenti

\*\*\*

## MOTIVI DI DIRITTO

### I

#### INCOMPETENZA.

VIOLAZIONE DELL'ART. 16, COMMA 2, LETTERA F) DELLO

STATUTO DELLA REGIONE MOLISE 18.04.2014 N. 10.

VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 186 BIS L. 191/2009

La delibera n. 285 del 15.06.2015, in attuazione del D.L. 1331/2014 e del D.lgs. n. 152/2006 artt. 147 e ss., istituisce, come detto, l'Ente di Governo dell'ambito del Molise per il servizio idrico integrato, denominato EGAM.

In particolare si legge nella lettera a firma dell'assessore regionale Nagni, indirizzata a tutti i comuni (cit. gruppo all. 2), che, mediante la deliberazione oggetto della presente impugnativa, la Regione Molise ha istituito l'Egam, *“organismo di diritto pubblico e dotato di autonomia organizzativa e patrimoniale”*.

Esso – prosegue la Regione Molise – *“avrà il compito tra l'altro di svolgere le funzioni di affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato.”*

Del resto è proprio questo l'*ubi consistam* della nozione di organismo di diritto pubblico dettata dal legislatore all'art. 3 co. 26 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) alla cui stregua: *“l'organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:*

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;*
- dotato di personalità giuridica;*
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali*

*più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.”*

Orbene, detto provvedimento regionale di istituzione dell'organismo di diritto pubblico denominato "Egam" è radicalmente viziato, *in primis*, da incompetenza ex art. 21 *octies* L. n. 241/1990 ed andrà, dunque, annullato da codesto on. TAR con ogni conseguenza di legge.

Per vero, ai sensi dell'art. 16 co. 2 lett. F) dello Statuto della Regione Molise 18.04.2014 n. 10 (*all. n. 3*), spetta al Consiglio Regionale "*deliberare con legge l'istituzione e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione e la partecipazione ad associazioni, società ed enti pubblici*".

Dunque lo Statuto precitato è chiarissimo nello stabilire una duplice circostanza.

In primo luogo è previsto che spetta non alla Giunta, ma al Consiglio regionale - in quanto organo eletto democraticamente dalla popolazione regionale e direttamente rappresentativo della stessa - l'istituzione di enti, *lato sensu*, pubblici, quale è, appunto, l'Egam, definito dalla regione Molise stessa come organismo di diritto pubblico.

In secondo luogo, lo Statuto prevede (*rectius*: impone) lo strumento con cui è possibile provvedere all'istituzione degli organismi *de quibus* e lo individua non nella deliberazione, bensì nella legge.

La *ratio* è, chiaramente, quella, spiccatamente garantista e democratica, di favorire la dialettica tra maggioranza e opposizione tipica dell'iter di approvazione della legge.

E ciò ovviamente in una logica di ampio coinvolgimento anche delle minoranze consiliari su tematiche così delicate, quali l'istituzione di organismi di diritto pubblico.

Con il corollario della *duplice* invalidità dell'atto impugnato, con cui è stato istituito un ente di governo del servizio idrico integrato non solo da soggetto incompetente (la Giunta anziché il Consiglio), ma anche con uno

strumento assolutamente inidoneo a tale scopo (la delibera, anziché la legge).

Non solo.

In materia di servizio idrico integrato, ad imporre alla Regione l'utilizzo del più garantista strumento legislativo (in luogo di quello più celere di natura deliberativa) è lo stesso legislatore il quale all'art. 2 co. 186 bis della legge n. 191/2009 così prevede: *“Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorita' d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorita' d'ambito territoriale e' da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate dalle Autorita', nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge....”*.

Essendo la legge n. 191/2009 successiva al d.lgs. n. 152/2006 deve ritenersi, in applicazione del criterio cronologico, abrogata la norma dell'art. 147 del Codice dell'ambiente nella parte in cui prevede che le Regioni provvedono con delibera!

Del resto sulle conseguenze in termini di illegittimità dell'atto adottato in violazione del riparto di competenze e attribuzioni tra Presidente, Giunta, Consiglio e dirigenti regionali, stabilito dalla legge o dalla Statuto, la giurisprudenza amministrativa si è sempre pronunciata in modo unanime stabilendo che: *“È illegittima, in quanto viola la cogente disposizione contenuta nell'art. 31 dello statuto della regione Campania, la delibera della giunta regionale di affidamento dell'incarico per lo studio di*

*ricognizione delle strutture aeroportuali ed eliportuali della Campania, emanata senza il previo coordinamento con la competente commissione consiliare"* (Consiglio di Stato, sez. IV, 11/10/2001, n. 5360).

Ed ancora: *"E' illegittima la delocalizzazione di impianti di diffusione televisiva ordinata in Abruzzo dal Presidente della Giunta regionale trattandosi di potere che esula dalle sue competenze e che, ai sensi dell'art. 53 comma 2 dello Statuto, spetta al dirigente regionale di settore, trattandosi di atto d'iniziativa a rilevanza esterna"* (Consiglio di Stato sez. III, 10/12/2014, n.6057).

Alla luce delle considerazioni che precedono dunque andrà annullata la delibera di G.R. impugnata con il presente ricorso perché viziata da incompetenza e da violazione di legge, essendo stata la stessa adottata da soggetto incompetente e con uno strumento difforme da quanto previsto da legge n. 191/2009 e dallo Statuto della Regione Molise stessa.

\*\*\*

## II

**ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 148 CO. 5 DEL D.LGS.**

**N. 152/2006 - PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5 E 119 COST. -**

**NELLA PARTE IN CUI PREVEDE LA SOGLIA DEMOGRAFICA DI 1000**

**ABITANTI PER LA FACOLTATIVITÀ DELL'ADESIONE ALLA**

**GESTIONE UNICA DEL SERVIZIO IDRICO DEI COMUNI MONTANI CHE**

**ABBIANO UNA GESTIONE IN FORMA AUTONOMA DEL SERVIZIO DE**

**QUO.**

Rocchetta a Volturno è comune montano avente una popolazione superiore a mille abitanti.

La circostanza che trattasi di comune montano si evince non solo dalla sua ubicazione geografica, ma anche e soprattutto dall'appartenenza dell'ente locale ricorrente a Comunità Montana (*all. n. 4*).

A ciò aggiungasi, come meglio esposto nel prosieguo, che il comune ricorrente, sin dal 1911, ha una efficiente, efficace ed economica gestione in forma autonoma del servizio idrico.

Tanto da potersi parlare, nel caso di specie, di ente virtuoso.

Ciò in forza di convenzione stipulata dal comune odierno ricorrente con l'allora Ente Autonomo Volturno (oggi ENEL) (all. n. 5) per la gestione delle acque delle sorgenti del Fiume Volturno.

Segnatamente, in forza di tali previsioni convenzionali, da sempre ottemperate e giammai poste in non cale, il comune di Rocchetta a Volturno ha un diritto perpetuo all'acqua che sorge nel proprio territorio comunale (sorgenti del Volturno) ed in particolare è previsto all'art. 8 un quantitativo di acqua fruibile al secondo pari a 30 l.

Gli abitanti residenti nel comune di Rocchetta godono, pertanto, di un regime tariffario peculiare ed ampiamente accessibile con riferimento al corrispettivo dagli stessi dovuto per la fornitura di acqua (all. n. 6)

Orbene, anche alla luce di tutte le predette peculiarità, appare irragionevole ed illegittima la disposizione normativa di cui all'art. 148 co. 5 del d.lgs. n. 152/2006 alla cui stregua: *“..l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato e previo consenso della Autorità d'ambito competente”*.

Per vero non si comprende la ragionevolezza di tale limite demografico, atteso che le esigenze e le peculiarità dei comuni montani che gestiscono in forma autonoma il servizio idrico sono esattamente le medesime, in disparte ogni qualsivoglia considerazione circa il numero degli abitanti.

Il regime derogatorio *de quo* infatti dovrebbe coinvolgere non solo i comuni di montagna fino a mille abitanti, ma anche quelli di maggiori dimensioni che, come nel caso di Rocchetta a Volturno, comunque abbiano (da



sempre) predisposto una (efficiente ed efficace) gestione del servizio idrico in forma autonoma.

Appare allora di chiara evidenza (ed è per questo che si solleva dinanzi a codesto on. TAR, la relativa questione) l'illegittimità costituzionale dell'art. 148 co. 5 T.U. Ambiente per contrasto con gli artt. 3, 5, 97 e 119 Cost.

Con riferimento all'art. 3 è, infatti, evidente l'irragionevolezza insita nella norma in esame, laddove prevede un trattamento differenziato di situazioni perfettamente identiche, ossia quelle dei comuni montani che gestiscono in forma autonoma il servizio idrico.

Il canone utilizzato dal legislatore nazionale (la soglia demografica dei mille abitanti) non appare, infatti, suffragato da alcuna esigenza specifica, oggettiva e razionale, né, tanto meno, risulta imposto, in alcun modo, dal diritto comunitario.

Con il corollario della palese violazione del principio di uguaglianza declinato nella sua versione di generale divieto di discriminazione.

Ancora.

La norma *de qua* appare confliggere anche con l'art. 5 della Cost. che, come noto, disegna un sistema di livelli di governo composti dagli enti locali capaci di dotarsi di un proprio indirizzo politico e amministrativo il più vicino possibile al cittadino con un'autonomia anche finanziaria.

Il contenuto della sfera di autonomia che genericamente l'articolo 5 riconosce a tutti gli enti locali, è poi, meglio, precisato nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

Ed infatti l'art. 119 Cost. prevede che oltre all'autonomia amministrativa "*I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa*".

Questo principio autonomista risulta fortemente violato dall'art. 148 co 5 d.lgs. n. 152/2006 laddove prevede che solo<sup>4</sup> per i comuni montani fino a

mille abitanti è facoltativa (e non obbligatoria) l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato.

L'illegittimità costituzionale di tale norma è di palmare evidenza se solo si considera che, da sempre, i comuni montani, anche con popolazione di poco superiore ai mille abitanti (come il comune ricorrente), hanno dovuto e potuto (per il tramite anche di enti *ad hoc*, quali le Comunità Montane) organizzare le proprie funzioni ed i propri servizi (primo fra tutti il servizio idrico) in un regime differenziato e spesso, anche derogatorio rispetto alle vigenti disposizioni.

Ciò in considerazione delle proprie caratteristiche morfologiche e geografiche.

\*\*\*

### III

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA  
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97 COST.**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ECONOMICITA' DELL'AZIONE  
AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 1 L. 241/1990.**

**NECESSITA' DI SALVAGUARDARE LA GESTIONE AUTONOMA DEL  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI ROCCHETTA.**

La volontà del legislatore statale di introdurre un gestore unico del servizio idrico integrato non è nuova nel nostro ordinamento giuridico, essendo stati, anche in passato, diversi i tentativi posti in essere in tal senso.

Basti pensare che, già negli anni 90, la Regione Molise, con legge del 3.2.99 n. 5, attuativa della legge statale n. 36 del 5.1.94 (recante "*Disposizioni in materia di risorse idriche*") istituiva l'AATO (Autorità d'ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico integrato), poi soppressa dal legislatore del 2009, come visto, con la legge n. 191.

**Ebbene anche in quella sede le peculiarità del comune di Rocchetta a  
Voturno e della sua gestione autonoma del servizio idrico integrato furono**

evidenziate dal Sindaco del Comune di Rocchetta e ritenute meritevoli di tutela dalla Regione Molise, tanto è vero che, all'epoca, il Comune di Rocchetta a Volturno venne escluso dall'AATO.

Ci si rese infatti conto dell'irragionevolezza, dei disservizi, delle conseguenze economiche pregiudizievoli che sarebbero derivate in capo al comune di Rocchetta dall'inclusione nell'AATO.

Per rendere l'idea di quali siano nello specifico le esigenze e le istanze autonomiste del comune odierno ricorrente è bene leggere la Delibera di G.C. n. 82 del 2.9.2005 con la quale si chiedeva, all'epoca, all'AATO Molise di salvaguardare la gestione autonoma del servizio idrico del Comune di Rocchetta; allegati della delibera *de qua* sono: la relazione del Sindaco di Rocchetta ed il contratto di transazione per le sorgenti del Volturno 24.03.1911 a rogito del Notaio Vincenzo Sanseverino rep. N. 19789 (stralcio) (*gruppo all. n 7*).

Da tali documenti si comprendono appieno i motivi che giustificarono (all'epoca) e che, a maggior ragione oggi, giustificano l'esclusione del comune ricorrente dalla gestione unica del servizio idrico.

Scrivendo l'allora Sindaco Izzi nella propria relazione: "Il Comune di Rocchetta a Volturno gode del privilegio di poter attingere 30l/s in perpetuo della disponibilità totale della captazione delle Sorgenti concessa all'Enel. Tale disponibilità è espressamente prevista dall'art. 8 del contratto di transazione per le Sorgenti del Volturno 24.3.1911 a rogito del notaio Vincenzo Sanseverino rep. N. 19789. Il comune ha stipulato una convenzione con l'Enel in base alla quale l'Ente elettrico fornisce oltre alla quantità idrica innanzi citata l'energia per il sollevamento dell'acqua dalla stazione di pompaggio delle sorgenti ai serbatoi. in perpetuo e a costo zero. Questa situazione unica e particolare, nell'ambito di questa ATO, riveste carattere di eccezionalità poiché la cessazione della gestione verrebbe a determinare una diseconomia che sicuramente

*comporterebbe danno economico e gestionale all'Autorità. In particolare nel caso di gestione del Servizio Idrico da parte dell'ATO si dovrebbe provvedere all'approvvigionamento idrico nonché energetico per il sollevamento che comporterebbe un ingente impegno di risorse da parte dell'ATO stante il diritto proprio e intrasmissibile, di questo Comune così come sancito nel contratto suindicato. Questo Comune in occasione di tutte le riunioni dell'Assemblea ha sempre fatto presente e ribadito la citata situazione, invocando la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato. Pertanto ritengo ai sensi e per gli effetti della legge 36/94 e della L.R. 5/99 nonché delibera di G.R. n. 382/2000, tenuto conto del carattere di eccezionalità della gestione del S.I.I. di questo Comune, allo stesso spetti la salvaguardia della gestione esistente."*

Si evidenzia inoltre che unitamente al beneficio della fruizione perpetua del diritto all'acqua con relativo regime tariffario agevolato per i residenti sussiste, come detto, anche l'ulteriore beneficio legato alla circostanza che il Comune di Rocchetta a Volturno usufruisce dall'Enel del diritto all'erogazione dell'energia elettrica di alimentazione del serbatoio di carico dell'acqua potabile posto in località Rocchetta Alta.

**E ciò con beneficio per le casse comunali di una somma di circa Euro 20.000,00 (ventimila) (all. n. 8).**

Tali motivazioni persistono tuttora e, rispetto ad esse, il deliberato della Giunta regionale n. 285 si pone in aperto ed insanabile contrasto anche alla luce degli artt. 97 Cost, e l l. n. 241/1990.

Tali norme impongono alle P.A. il rispetto dei criteri, di matrice aziendale, di efficienza, efficacia ed economicità, principi tutti che verrebbero irrimediabilmente lesi, come detto, dall'adesione all'EGAM del comune di Rocchetta a Volturno. Non senza sottacere che esiste già nella Regione Molise l'azienda speciale Molise Acque e, dunque, davvero, non si comprende come ed in che modo l'Egam possa espletare la propria attività,

nel medesimo settore e nel medesimo territorio, senza rappresentare un dispendioso ed oneroso duplicato di un ente già esistente ed operante.

Con la conseguenza della violazione anche sotto tale profilo delle norme innanzi citate sul buon andamento dell'azione amministrativa oltre che dei principi posti a base della *spendig review*.

\*\*\*

Per quanto sopra esposto, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre. e di proporre motivi integrativi nel termine di legge e motivi aggiunti a seguito degli eventuali ulteriori atti adottati dalla Regione Molise nell'iter amministrativo di istituzione dell'EGAM

#### SI CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, contrariis rejectis, voglia:

- *in accoglimento del presente ricorso, annullare i provvedimenti impugnati, perché illegittimi, con ogni conseguenza di legge, previa occorrenda remissione alla Corte Costituzionale della causa per la risoluzione della questione di costituzionalità prospettata, considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza;*
- *il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.*

\*\*\*\*\*

#### AI FINI ISTRUTTORI

Si esibiscono e depositano unitamente al presente ricorso i documenti come da separato indice.


\*\*\*\*\*

Ai fini dell'assoggettamento al contributo unificato di iscrizione a ruolo ex art. 9, comma 1-bis, D.P.R. 30.05.2002 n. 115, si dichiara che il presente


procedimento è di valore indeterminabile e sconta un contributo unificato  
di euro 518,00

Salvis juribus.

Isernia, li 25.09.2015



avv. Carlo Izzi



avv. Ivana Di Schiavi

ORIGINALE

PROCURA SPECIALE

**STUDIO LEGALE CARLO IZZI**

VIA SENERCHIA, 2  
TEL 0865/290803 - FAX 0865/418608  
86170 ISERNIA

AVV. CARLO IZZI  
SPECIALIZZATO IN DIRITTO DEL LAVORO,  
SINDACALE E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

AVV. ST. MASSIMILIANO MARUCCI  
DOTT. LUCA LEMMO  
DOTT.SSA MARINA PERPETUA

COLL. EST. AVV. OVIDIO BONTEMO

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  
IL MOLISE**

\*\*\*\*\*

**MOTIVI AGGIUNTI  
NEL RICORSO NRG. 389/2015  
PER**

IL COMUNE DI ROCCHETTA A VOLTURNO, in persona del Sindaco p.t., sig. Santilli Teodoro, con sede in Rocchetta a Volturno (IS) in Piazza San Domenico, n. 5 - p.iva 002043800943, rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto dall'avv. Carlo Izzi (c.f. ZZICRL74S16L725Y) del Foro di Isernia elettivamente domiciliato in Campobasso alla via Garibaldi n. 5 presso lo studio dell'avv. Luca Marcari, con dichiarazione di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al seguente numero 0865.418608, nonché a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: avvcarlo.izzi@pecavvocatiisernia.it

**RICORRENTE**

**CONTRO**

- REGIONE MOLISE, in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliata in Campobasso alla Via Garibaldi n. 124;

**E NEI CONFRONTI DI**

- ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DEL MOLISE - EGAM - in persona del Commissario Straordinario p.t.

**NONCHE' CONTRO**

Comune di Colli al Volturno (IS) in persona del Sindaco p.t

**CONTROINTERESSATO**

Io sottoscritto dott. Teodoro Santilli in qualità di Sindaco e legale rapp.t. p.t. del Comune di Rocchetta a Volturno (IS) corrente in Rocchetta a Volturno (IS) alla Piazza San Domenico n. 5 (P.IVA n. 00204380943) a tanto autorizzato giusta delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22.8.2016, con la sottoscrizione della presente procura delego l'avv. Carlo Izzi del Foro di Isernia a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio innanzi al TAR Molise conferendo ogni facoltà di legge, in particolare lo delego a proporre domande riconvenzionali, di chiamata in causa e/o in garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase incidentale e/o esecutiva.

Espressamente gli conferisco la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi, riscuotere, quietanzare somme ivi comprese le spese legali che autorizzo sin d'ora a distrarre a Suo favore, ritirare atti, documenti e titoli nel mio interesse e nel mio nome. Potrete nominare avvocati, in ogni sede giudiziaria in aggiunta a Voi e/o in Vostra sostituzione, con gli stessi poteri a Voi conferiti.

Ritengo rato e fermo il Vostro operato ed eleggo domicilio in Campobasso (CB) alla Via Via Garibaldi n. 5 presso e nello studio legale dell'avv. Luca Marcari.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati per le finalità indicate nella medesima.

IL SINDACO

Dott. Teodoro Santilli

E' AUTENTICA

\*\*\*

## PER L'ANNULLAMENTO QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO

- della deliberazione della Giunta della Regione Molise n. 285 adottata nella seduta del 15.06.2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise in data 01.07.2015 (*all. n. 1 ricorso introduttivo*) avente il seguente oggetto: "Istituzione dell'Ente di Governo dell'Ambito del Molise (EGAM) e approvazione del relativo disciplinare di organizzazione"; - tale deliberazione, unitamente ai suoi allegati (*gruppo all. n. 2 ricorso introduttivo*), è stata comunicata il 26.06.2015 al Comune di Rocchetta a Volturno (IS) a mezzo mail di pari data e contraddistinta dal prot. n. 2122.
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e connesso a quello impugnato anche di contenuto e data sconosciuti al ricorrente "ove occorra".

\*\*\*

## NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE QUANTO AI MOTIVI AGGIUNTI

- del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 17.06.2016 notificato a mezzo pec in data 28.6.2016 avente ad oggetto l'adesione coattiva del Comune di Rocchetta a Volturno (IS) all'ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM) di cui alla delibera di giunta regionale n. 285 del 15 giugno 2015, ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), art. 147, e del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, art. 3-bis, comma 1 bis, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n.190;
- di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e connessi, inclusi la Delibera di Giunta Regionale n. 96 del 14 marzo 2016, gli atti di diffida medio tempore notificati ai comuni;
- di tutti gli altri atti già impugnati con precedente ricorso R.G.N. 389/2015 ed in particolare della deliberazione della Giunta della Regione Molise n. 285 adottata nella seduta del 15.06.2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della



Regione Molise in data 01.07.2015 (*all. n. 1 ricorso introduttivo*) avente il seguente oggetto: "Istituzione dell'Ente di Governo dell'Ambito del Molise (EGAM) e approvazione del relativo disciplinare di organizzazione"; - tale deliberazione, unitamente ai suoi allegati (*gruppo all. n. 2 ricorso introduttivo*), è stata comunicata il 26.06.2015 al Comune di Rocchetta a Volturno (IS) a mezzo mail di pari data e contraddistinta dal prot. n. 2122.

- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e connesso a quello impugnato anche di contenuto e data sconosciuti al ricorrente "ove occorra".

### E PER IL CONSEGUENTE DIRITTO

del Comune di Rocchetta a Volturno (IS) a salvaguardare la gestione autonoma del servizio idrico integrato con esclusione dall'istituendo EGAM o facoltatività di adesione allo stesso.

\*\*\*\*\*

### IN FATTO

Con la deliberazione innanzi indicata (*cit. all. n. 1 ricorso introduttivo*) la Giunta della Regione Molise deliberava tutto quanto segue: "1) di sostituire integralmente con il presente deliberato la D.G.R. n. 620/2014, con la quale veniva individuato l'Ente di governo dell'ambito del Molise per il servizio idrico integrato, stante le modifiche normative nelle more intervenute nel quadro legislativo nazionale, con la legge n. 12 novembre 2014, n. 164 di conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 e con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) entrate in vigore successivamente alla richiamata e sostituita D.G.R. n. 620/2014; 2) di istituire l'Ente di governo dell'ambito del Molise per il servizio idrico integrato, denominato EGAM; 3) di approvare il disciplinare per la organizzazione dell'EGAM che, allegato al presente provvedimento con la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale; 4) di inviare a tutti i Comuni della Regione Molise la deliberazione di Giunta e lo schema di deliberazione di riferimento per la deliberazione comunale di adesione all'EGAM che, allegato al presente provvedimento con la lettera "B", ne costituisce parte integrante e sostanziale; 5) di fissare in sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della delibera, il termine entro il quale i Comuni dovranno adottare la delibera

*di adesione; 6) di stabilire che, trascorso il termine di cui al precedente punto, il Presidente della Regione eserciterà, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente; 7) di dare mandato al Presidente della Regione di nominare, entro sette giorni dall'adozione della presente deliberazione, con proprio decreto, un commissario straordinario, che opera nelle more della costituzione del Comitato d'ambito e fino alla nomina del Direttore dell'EGAM; 8) di attribuire al commissario straordinario tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente di governo dell'ambito; 9) di disporre, nella fase di avvio dell'Ente di governo dell'ambito, la costituzione di un ufficio speciale per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative dell'EGAM, composto con personale individuato secondo il disciplinare approvato e con costi a carico della Regione da stanziarsi con successivo provvedimento; 10) di ritenere l'adozione della nuova formula organizzativa dello svolgimento associato degli enti locali delle funzioni in materia di servizio idrico integrato utile adempimento rispetto al quadro normativo nazionale da inviare con sollecitudine alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 11) di demandare alla Direzione Area IV - Servizio Idrico Integrato - l'emanazione degli atti di competenza regionale conseguenti e le funzioni amministrative connesse all'attuazione di quanto previsto nel presente deliberato; 12) di far pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.*

\*\*\*\*\*

La suindicata deliberazione di Giunta Regionale (*cit. all. n. 1 ricorso introduttivo*), con tutti gli atti e/o provvedimento preordinati, consequenziali e connessi a quello impugnato, in quanto illegittima, ingiusta, erronea, viziata da eccesso di potere, incompetenza e violazione di legge veniva impugnato con ricorso del 25.09.2015 contraddistinto dal NRG. 389/2015 i cui motivi di diritto pedissequamente di seguito si trascrivono:

\*\*\*

MOTIVI DI DIRITTO

I

INCOMPETENZA.

VIOLAZIONE DELL'ART. 16, COMMA 2, LETTERA F) DELLO STATUTO  
DELLA REGIONE MOLISE 18.04.2014 N. 10.  
VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 186 BIS L. 191/2009

La delibera n. 285 del 15.06.2015, in attuazione del D.L. 1331/2014 e del D.lgs. n. 152/2006 artt. 147 e ss., istituisce, come detto, l'Ente di Governo dell'ambito del Molise per il servizio idrico integrato, denominato EGAM.

In particolare si legge nella lettera a firma dell'assessore regionale Nagni, indirizzata a tutti i comuni (cit. gruppo all. 2), che, mediante la deliberazione oggetto della presente impugnativa, la Regione Molise ha istituito l'Egam, "organismo di diritto pubblico e dotato di autonomia organizzativa e patrimoniale".

Esso - prosegue la Regione Molise - "avrà il compito tra l'altro di svolgere le funzioni di affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato." Del resto è proprio questo l'ubi consistam della nozione di organismo di diritto pubblico dettata dal legislatore all'art. 3 co. 26 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) alla cui stregua: "l'organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

-istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

- dotato di personalità giuridica;

- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico."

Orbene, detto provvedimento regionale di istituzione dell'organismo di diritto pubblico denominato "Egam" è radicalmente viziato, in primis, da incompetenza ex art. 21 octies L. n. 241/1990 ed andrà, dunque, annullato da codesto on. TAR con ogni conseguenza di legge.

Per vero, ai sensi dell'art. 16 co. 2 lett. F) dello Statuto della Regione Molise 18.04.2014 n. 10 (all. n. 3), spetta al Consiglio Regionale "deliberare con legge l'istituzione e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione e la partecipazione ad associazioni, società ed enti pubblici".

Dunque lo Statuto precitato è chiarissimo nello stabilire una duplice circostanza.

In primo luogo è previsto che spetta non alla Giunta, ma al Consiglio regionale - in quanto organo eletto democraticamente dalla popolazione regionale e direttamente rappresentativo della stessa - l'istituzione di enti, lato sensu, pubblici, quale è, appunto, l'Egam, definito dalla regione Molise stessa come organismo di diritto pubblico.

In secondo luogo, lo Statuto prevede (rectius: impone) lo strumento con cui è possibile provvedere all'istituzione degli organismi de quibus e lo individua non nella deliberazione, bensì nella legge.

La ratio è, chiaramente, quella, spiccatamente garantista e democratica, di favorire la dialettica tra maggioranza e opposizione tipica dell'iter di approvazione della legge.

E ciò ovviamente in una logica di ampio coinvolgimento anche delle minoranze consiliari su tematiche così delicate, quali l'istituzione di organismi di diritto pubblico.

Con il corollario della duplice invalidità dell'atto impugnato, con cui è stato istituito un ente di governo del

servizio idrico integrato non solo da soggetto incompetente (la Giunta anziché il Consiglio) , ma anche con uno strumento assolutamente inidoneo a tale scopo (la delibera, anziché la legge).

Non solo.

In materia di servizio idrico integrato, ad imporre alla Regione l'utilizzo del più garantista strumento legislativo (in luogo di quello più celere di natura deliberativa) è lo stesso legislatore il quale all'art. 2 co. 186 bis della legge n. 191/2009 così prevede: "Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorita' d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorita' d'ambito territoriale e' da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorita', nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge...".

Essendo la legge n. 191/2009 successiva al d.lgs. n. 152/2006 deve ritenersi, in applicazione del criterio cronologico, abrogata la norma dell'art. 147 del Codice dell'ambiente nella parte in cui prevede che le Regioni provvedono con delibera!

Del resto sulle conseguenze in termini di illegittimità dell'atto adottato in violazione del riparto di competenze e attribuzioni tra Presidente, Giunta, Consiglio e dirigenti regionali, stabilito dalla legge o dalla Statuto, la giurisprudenza amministrativa si è sempre pronunciata in modo unanime stabilendo che: "È illegittima, in quanto viola la cogente disposizione contenuta nell'art. 31 dello statuto della regione Campania, la delibera della giunta regionale di affidamento dell'incarico per lo studio di ricognizione delle strutture aeroportuali ed eliportuali della Campania, emanata senza il previo coordinamento con la competente commissione consiliare" (Consiglio di Stato, sez. IV, 11/10/2001, n. 5360).

Ed ancora: "E' illegittima la delocalizzazione di impianti di diffusione televisiva ordinata in Abruzzo dal Presidente della Giunta regionale trattandosi di potere che esula dalle sue competenze e che, ai sensi dell'art. 53 comma 2 dello Statuto, spetta al dirigente regionale di settore, trattandosi di atto d'iniziativa a rilevanza esterna" (Consiglio di Stato sez. III, 10/12/2014, n.6057).

Alla luce delle considerazioni che precedono dunque andrà annullata la delibera di G.R. impugnata con il presente ricorso perché viziata da incompetenza e da violazione di legge, essendo stata la stessa adottata da soggetto incompetente e con uno strumento difforme da quanto previsto da legge n. 191/2009 e dallo Statuto della Regione Molise stessa.

\*\*\*

II

ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 148 CO. 5 DEL D.LGS. N. 152/2006 - PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5 E 119 COST. -  
NELLA PARTE IN CUI PREVEDE LA SOGLIA DEMOGRAFICA DI 1000 ABITANTI PER LA FACOLTATIVITÀ DELL'ADESIONE ALLA GESTIONE UNICA DEL SERVIZIO IDRICO DEI COMUNI MONTANI CHE ABBIANO UNA GESTIONE IN FORMA AUTONOMA DEL SERVIZIO DE QUO.

Rocchetta a Volturno è comune montano avente una popolazione superiore a mille abitanti.

La circostanza che trattasi di comune montano si evince non solo dalla sua ubicazione geografica, ma anche e soprattutto dall'appartenenza dell'ente locale ricorrente a Comunità Montana (all. n. 4).

A ciò aggiungasi, come meglio esposto nel prosieguo, che il comune ricorrente, sin dal 1911, ha una efficiente, efficace ed economica gestione in forma autonoma del servizio idrico.

Tanto da potersi parlare, nel caso di specie, di ente virtuoso.

Ciò in forza di convenzione stipulata dal comune odierno ricorrente con l'allora Ente Autonomo Volturno (oggi ENEL) (all. n. 5) per la gestione delle acque delle sorgenti del Fiume Volturno.

Segnatamente, in forza di tali previsioni convenzionali, da sempre ottemperate e giammai poste in non cale, il comune di Rocchetta a Volturno ha un diritto perpetuo all'acqua che sorge nel proprio territorio comunale (sorgenti del Volturno) ed in particolare è previsto all'art. 8 un quantitativo di acqua fruibile al secondo pari a 30 l.

Gli abitanti residenti nel comune di Rocchetta godono, pertanto, di un regime tariffario peculiare ed ampiamente accessibile con riferimento al corrispettivo dagli stessi dovuto per la fornitura di acqua (all. n. 6)

Orbene, anche alla luce di tutte le predette peculiarità, appare irragionevole ed illegittima la disposizione normativa di cui all'art. 148 co. 5 del d.lgs. n. 152/2006 alla cui stregua: "..l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato e previo consenso della Autorità d'ambito competente".

Per vero non si comprende la ragionevolezza di tale limite demografico, atteso che le esigenze e le peculiarità dei comuni montani che gestiscono in forma autonoma il servizio idrico sono esattamente le medesime, in disparte ogni qualsivoglia considerazione circa il numero degli abitanti.

Il regime derogatorio de quo infatti dovrebbe coinvolgere non solo i comuni di montagna fino a mille abitanti, ma anche quelli di maggiori dimensioni che, come nel caso di Rocchetta a Volturno, comunque abbiano (da sempre) predisposto una (efficiente ed efficace) gestione del servizio idrico in forma autonoma.

Appare allora di chiara evidenza (ed è per questo che si solleva dinanzi a codesto on. TAR la relativa questione) l'illegittimità costituzionale dell'art. 148 co. 5 T.U. Ambiente per contrasto con gli artt. 3, 5, 97 e 119 Cost.

Con riferimento all'art. 3 è, infatti, evidente l'irragionevolezza insita nella norma in esame, laddove prevede un trattamento differenziato di situazioni perfettamente identiche, ossia quelle dei comuni montani che gestiscono in forma autonoma il servizio idrico.

Il canone utilizzato dal legislatore nazionale (la soglia demografica dei mille abitanti) non appare, infatti, suffragato da alcuna esigenza specifica, oggettiva e razionale, né, tanto meno, risulta imposto, in alcun modo, dal diritto comunitario.

Con il corollario della palese violazione del principio di uguaglianza declinato nella sua versione di generale divieto di discriminazione.

Ancora.

La norma de qua appare confliggere anche con l'art. 5 della Cost. che, come noto, disegna un sistema di livelli di governo composti dagli enti locali capaci di dotarsi di un proprio indirizzo politico e amministrativo il più vicino possibile al cittadino con un'autonomia anche finanziaria.

Il contenuto della sfera di autonomia che genericamente l'articolo 5 riconosce a tutti gli enti locali, è poi, meglio, precisato nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Ed infatti l'art. 119 Cost. prevede che oltre all'autonomia amministrativa "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa".

Questo principio autonomista risulta fortemente violato dall'art. 148 co 5 d.lgs. n. 152/2006 laddove prevede che solo per i comuni montani fino a mille abitanti è facoltativa (e non obbligatoria) l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato.

L'illegittimità costituzionale di tale norma è di palmare evidenza se solo si considera che, da sempre, i comuni montani, anche con popolazione di poco superiore ai mille abitanti (come il comune ricorrente), hanno dovuto e potuto (per il tramite anche di enti ad hoc, quali le Comunità Montane) organizzare le proprie funzioni ed i propri servizi (primo fra tutti il servizio idrico) in un regime differenziato e spesso, anche derogatorio rispetto alle vigenti disposizioni.

Ciò in considerazione delle proprie caratteristiche morfologiche e geografiche.

\*\*\*

III

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97 COST.**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 1 L. 241/1990.**

**NECESSITA' DI SALVAGUARDARE LA GESTIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI ROCCHETTA.**

La volontà del legislatore statale di introdurre un gestore unico del servizio idrico integrato non è nuova nel nostro ordinamento giuridico, essendo stati, anche in passato, diversi i tentativi posti in essere in tal senso.

Basti pensare che, già negli anni 90, la Regione Molise, con legge del 3.2.99 n. 5, attuativa della legge statale n. 36 del 5.1.94 (recante "Disposizioni in materia di risorse idriche") istituiva l'AATO (Autorità d'ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico integrato), poi soppressa dal legislatore del 2009, come visto, con la legge n. 191.

Ebbene anche in quella sede le peculiarità del comune di Rocchetta a Volturno e della sua gestione autonoma del servizio idrico integrato furono evidenziate dal Sindaco del Comune di Rocchetta e ritenute meritevoli di tutela dalla Regione Molise, tanto è vero che, all'epoca, il Comune di Rocchetta a Volturno venne escluso dall'AATO.

Ci si rese infatti conto dell'irragionevolezza, dei disservizi, delle conseguenze economiche pregiudizievoli che sarebbero derivate in capo al comune di Rocchetta dall'inclusione nell'AATO.

Per rendere l'idea di quali siano nello specifico le esigenze e le istanze autonomiste del comune odierno ricorrente è bene leggere la Delibera di G.C. n. 82 del 2.9.2005 con la quale si chiedeva, all'epoca, all'AATO Molise di salvaguardare la gestione autonoma del servizio idrico del Comune di Rocchetta; allegati della delibera de qua sono: la relazione del Sindaco di Rocchetta ed il contratto di transazione per le sorgenti

del Volturmo 24.03.1911 a rogito del Notaio Vincenzo Sanseverino rep. N. 19789 (stralcio) (gruppo all. n 7).

Da tali documenti si comprendono appieno i motivi che giustificarono (all'epoca) e che, a maggior ragione oggi, giustificano l'esclusione del comune ricorrente dalla gestione unica del servizio idrico.

Scriva l'allora Sindaco Izzi nella propria relazione: "Il Comune di Rocchetta a Volturmo gode del privilegio di poter attingere 30 l/s in perpetuo della disponibilità totale della captazione delle Sorgenti concessa all'Enel. Tale disponibilità è espressamente prevista dall'art. 8 del contratto di transazione per le Sorgenti del Volturmo 24.3.1911 a rogito del notaio Vincenzo Sanseverino rep. N. 19789. Il comune ha stipulato una convenzione con l'Enel in base alla quale l'Ente elettrico fornisce oltre alla quantità idrica innanzi citata l'energia per il sollevamento dell'acqua dalla stazione di pompaggio delle sorgenti ai serbatoi, in perpetuo e a costo zero. Questa situazione unica e particolare, nell'ambito di questa ATO, riveste carattere di eccezionalità poiché la cessazione della gestione verrebbe a determinare una diseconomia che sicuramente comporterebbe danno economico e gestionale all'Autorità. In particolare nel caso di gestione del Servizio Idrico da parte dell'ATO si dovrebbe provvedere all'approvvigionamento idrico nonché energetico per il sollevamento che comporterebbe un ingente impegno di risorse da parte dell'ATO stante il diritto proprio e intransmissibile, di questo Comune così come sancito nel contratto suindicato. Questo Comune in occasione di tutte le riunioni dell'Assemblea ha sempre fatto presente e ribadito la citata situazione, invocando la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato. Pertanto ritengo ai sensi e per gli effetti della legge 36/94 e della L.R. 5/99 nonché delibera di G.R. n. 382/2000, tenuto conto del carattere di eccezionalità della gestione del S.I.I. di questo Comune, allo stesso spetti la salvaguardia della gestione esistente."

Si evidenzia inoltre che unitamente al beneficio della fruizione perpetua del diritto all'acqua con relativo regime tariffario agevolato per i residenti sussiste, come detto, anche l'ulteriore beneficio legato alla circostanza che il Comune di Rocchetta a Volturmo usufruisce dall'Enel del diritto all'erogazione dell'energia elettrica di alimentazione del serbatoio di carico dell'acqua potabile posto in località Rocchetta Alta.

E ciò con beneficio per le casse comunali di una somma di circa Euro 20.000,00 (ventimila) (all. n. 8).

Tali motivazioni persistono tuttora e, rispetto ad esse, il deliberato della Giunta regionale n. 285 si pone in aperto ed insanabile contrasto anche alla luce degli artt. 97 Cost. e l. n. 241/1990.

Tali norme impongono alle P.A. il rispetto dei criteri, di matrice aziendale, di efficienza, efficacia ed economicità, principi tutti che verrebbero irrimediabilmente lesi, come detto, dall'adesione all'EGAM del comune di Rocchetta a Volturmo. Non senza sottacere che esiste già nella Regione Molise l'azienda speciale Molise Acque e, dunque, davvero, non si comprende come ed in che modo l'Egam possa espletare la propria attività, nel medesimo settore e nel medesimo territorio, senza rappresentare un dispendioso ed oneroso duplicato di un ente già esistente ed operante.

Con la conseguenza della violazione anche sotto tale profilo delle norme innanzi citate sul buon andamento dell'azione amministrativa oltre che dei principi posti a base della spendig review.

\*\*\*

Per quanto sopra esposto, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, e di proporre motivi integrativi nel termine di legge e motivi aggiunti a seguito degli eventuali ulteriori atti adottati dalla Regione Molise nell'iter amministrativo di istituzione dell'EGAM

**SI CHIEDE**

che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, *contrariis rejectis*, voglia:

- in accoglimento del presente ricorso, annullare i provvedimenti impugnati, perché illegittimi, con ogni conseguenza di legge, previa occorrenza remissione alla Corte Costituzionale della causa per la risoluzione della questione di costituzionalità prospettata, considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza;

- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

\*\*\*\*\*

**AI FINI ISTRUTTORI**

Si esibiscono e depositano unitamente al presente ricorso i documenti come da separato indice.

\*\*\*\*\*

Ai fini dell'assoggettamento al contributo unificato di iscrizione a ruolo ex art. 9, comma 1-bis, D.P.R. 30.05.2002 n. 115, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e sconta un contributo unificato di euro 518,00

Salvis juribus.

Isernia, li 25.09.2015

Avv. Carlo Izzi

Avv. Ivana Di Schiavi

\*\*\*\*\*

In pendenza dell'odierno ricorso veniva notificato, in data 28.6.2016, al Comune di Rocchetta a Volturno il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 17.06.2016 con il quale si decretava:

- a) l'adesione coattiva del precitato Comune all'ente di governo dell'ambito del Molise per il servizio idrico integrato (EGAM) di cui alla delibera di giunta regionale n. 285 del 15 giugno 2015;
- b) che il Comune di Rocchetta a Volturno, fino all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, concorrerà al fondo di dotazione dell'EGAM in proporzione alla popolazione;
- c) che la quota di partecipazione all'EGAM a carico del Comune di Rocchetta a Volturno sarà determinata sulla base dei bilanci dello stesso Ente ed in considerazione della contribuzione regionale;
- d) di porre a carico del Comune di Rocchetta a Volturno (IS) le spese inerenti la procedura di attuazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" comma I bis come modificato dal D.L. 12.9.2014 n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.11.2014 n. 164.



Da qui la necessità di proporre, fermi le ragioni in fatto ed in diritto spiegate nel ricorso introduttivo e da qui intendersi integralmente richiamati e trascritti, ulteriori motivi aggiunti in considerazione dei seguenti

## MOTIVI DI DIRITTO

### I

#### VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 147 COMMA 2BIS DEL DLGS 152/2006 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 64 COMMA 4 DELLA LEGGE 221/2015. ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO.

L'art. 147 comma 2bis del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall'art. 64 comma 4 della Legge 221/2015, in materia di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato ha fatto salve:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate, sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Inoltre la precitata norma dispone che ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.

Ciò detto, prima di entrare nel merito della questione ed esplicitare le ragioni che portano il Comune di Rocchetta a Volturno ad avere il buon diritto di gestire in modo autonomo il servizio idrico integrato sul proprio territorio comunale, occorre preliminarmente chiarire la definizione di servizio idrico integrato.

La definizione di servizio idrico integrato si rinviene nell'art. 141 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per cui *"Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei*

*servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato”.*

Partendo dalla definizione stessa di servizio idrico integrato di cui sopra appare chiaro che l'intento del legislatore è quello di unificare la gestione della risorsa idrica fino alla depurazione delle acque reflue garantendo così la responsabilità di tutela della risorsa imponendo in capo ai gestori l'onere di provvedere, oltre che alla distribuzione di acqua potabile (D.Lgs 31/2001), anche alla raccolta, convogliamento ed adeguato trattamento depurativo delle acque reflue.

La finalità della gestione unica è dunque quella di erogare un servizio qualitativamente idoneo a soddisfare i fabbisogni degli utenti e di tutela della risorsa idrica ad un **prezzo conveniente**, ovvero mediante politiche tariffarie idonee al recupero dei costi dei servizi idrici compresi quelli ambientali ed i costi relativi alla risorsa secondo i principi comunitari “chi usa paga”.

In definitiva l'affidamento della gestione ad un unico soggetto gestore dovrebbe garantire un servizio efficiente, efficace ed economico ad un prezzo conveniente.

Se questa è la finalità dell'intervento normativo che ci occupa è altrettanto vero che lo stesso legislatore ha individuato **delle situazioni peculiari ed eccezionali di deroga** all'anzidetto principio della gestione unica del servizio idrico e ciò proprio in considerazione delle caratteristiche territoriali, morfologiche ed ambientali di taluni territori comunali che non rendono economicamente vantaggioso e conveniente la loro adesione alla gestione unica.

**In altri termini la gestione unica del servizio idrico integrato, per dette comunità, non garantisce l'economicità e l'efficienza del servizio così come voluto dalle leggi in materia.**

Le ipotesi derogatorie sono espressamente disciplinate proprio nell'art. 147 comma 2bis del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall'art. 64 comma 4 della Legge 221/2015.

Venendo al caso che ci occupa, il Comune di Rocchetta a Volturno presenta tutti i requisiti di cui alla lettera b) comma 2bis del D.Lgs. 152/2006 per ottenere l'esenzione dall'adesione coattiva all'Ente di Governo d'Ambito.

In particolare il Comune di Rocchetta a Volturno presenta il requisito relativo alla *"gestione del servizio idrico in forma autonoma esistente"*.

Invero il Comune di Rocchetta a Volturno, proprio per le peculiarità di cui si diranno meglio appresso e già evidenziate nel ricorso introduttivo vedi gruppo all. n. 7 ricorso introduttivo, ha ottenuto da parte dell'assemblea dell'ATO, allora presieduto dall'avv. Ferocino, il diritto di gestire autonomamente la propria risorsa idrica.

Infatti il Comune ricorrente ha la gestione integrata e completa del servizio idrico comprendendo tutti i segmenti e cioè l'approvvigionamento idrico da fonti pregiate (sorgenti del Fiume Volturno e ciò mediante acquedotto) e la tutela del corpo idrico (mediante la raccolta e la depurazione delle acque reflue a norma di legge).

Esso garantisce, dunque, tutta la filiera dell'utilizzo dell'acqua a scopo potabile dal prelievo alla restituzione.

Ancora.

Il Comune di Rocchetta a Volturno possiede gli ulteriori requisiti, per la gestione autonoma dell'intero servizio idrico, di cui al comma 2bis lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e cioè:

1. *"approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate"*;
2. *"sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*;
3. *"utilizzo efficiente della risorsa"*;
4. *"tutela del corpo idrico"*.

Quanto al primo requisito. Il Comune resistente usufruisce del proprio approvvigionamento idrico dalle sorgenti del fiume Volturno caratterizzate dal possedere sin dall'origine i requisiti ed i parametri di qualità per l'uso potabile dell'acqua di cui al D.Lgs. 2.2.2001 n. 31 non essendo sussistenti trattamenti di potabilizzazione. Tali fonti sono infatti da destinare propriamente proprio all'uso potabile come sancito dall'art. 12 bis del T.U. 1775/1933 come modificato dall'art. 96 del D.Lgs. 152/2006.

Quanto al secondo requisito. Dal Comune di Rocchetta a Volturno, aderente al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sorge il Fiume Volturno. Le sorgenti

del Volturno ricadono nel predetto Parco Nazionale e sono state individuate come aree naturali protette appartenenti alla area c.d. SIC cioè Sito d'Importanza Comunitaria.

Passiamo al terzo requisito. A norma del D.P.C.M. 4 marzo 1996, recante disposizioni in materia di risorse idriche, "l'efficienza va intesa come capacità di garantire la razionale utilizzazione delle risorse idriche e dei corpi ricettori nonché di ottimizzare l'impiego delle risorse interne (punto 7.2.1. del citato DPCM).

Sulla base di tale definizione si ritiene che i parametri di riferimento per verificare l'uso efficiente della risorsa idrica come inteso dalla norma in esame siano da individuarsi almeno nei livelli minimi dei servizi fissati dal citato DPCM. In particolare sono rilevanti la dotazione idrica procapite garantita agli utenti domestici, la misurazione dei volumi erogati, la continuità del servizio, la minimizzazione delle perdite di rete che il citato DPCM (punto 5.5.) ritiene tecnicamente accettabili nelle reti di adduzione ed in quelle di distribuzione in non più del 20 %.

Ebbene il Comune di Rocchetta, come risulta dalla perizia tecnica allegata in atti, presenta tutti i requisiti per potere affermare di utilizzare in modo efficiente la risorsa idrica nella sua disponibilità e che da decenni gestisce in modo autonomo. Per finire.

Quanto all'ultimo requisito - quello della tutela del corpo idrico - il Comune di Rocchetta a Volturno non ricade in un agglomerato oggetto di procedure di infrazione comunitaria per la mancata conformità alla Direttiva 91/271/CEE in materia di parametri imposti per le acque reflue scaricate.

Inoltre lo stesso Comune riesce a gestire il servizio idrico in modo da raggiungere gli obiettivi di qualità ambientali fissati dalla direttiva 2000/60/CE garantendo tutte quelle misure atte a prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo dello stato delle acque, assicurando un utilizzo sostenibile basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.

Alla luce di quanto innanzi detto è evidente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati non avendo gli Enti resistenti tenuto in considerazione la sussistenza dei requisiti di cui sopra con palese violazione di legge.

Si ricorda, inoltre, che in analoga fattispecie il TAR Campania Sez. Salerno, con ordinanza del 6.4.2016, ha concesso la misura cautelare richiesta ritenendo il

trasferimento del servizio idrico non imposto per quei comuni che presentano i requisiti di cui all'art. 147 comma 2 bis lett. b) del D.Lgs. 152/2006.

\*\*\*\*\*

## II

### GRAVE DIFETTO E/O CARENZA DI ISTRUTTORIA DA PARTE DELL'EGAM E DELLA REGIONE MOLISE

L'art. 147 comma 2bis del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall'art. 64 comma 4 della Legge 221/2015, dispone che ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei requisiti per ottenere la gestione in forma autonoma della risorsa idrica.

Nel caso che ci occupa nessun accertamento è stato disposto dagli Enti resistenti con grave difetto di istruttoria e violazione di legge.

\*\*\*\*\*

### ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 DEL C.P.A.

Si propone, per i motivi esposti, istanza di ottenimento di un provvedimento cautelare, nelle forme ritenute più opportune, da parte di codesto Ecc.mo Collegio, che consenta la sospensione dell'atto impugnato.

Il *fumus* emerge dalle considerazioni che precedono.

Con riferimento al *periculum in mora*, giova ribadire che, nel caso che ci occupa, si rivela imprescindibile una tutela immediata a favore della ricorrente atteso che, per il tempo necessario a celebrare un giudizio di merito, vedrebbe definitivamente svanire la possibilità di gestire in modo autonomo ed efficiente il servizio idrico comunale.

Al riguardo si ricorda che il Comune di Rocchetta, qualora venisse realizzata l'adesione coattiva all'EGAM, perderebbe irrimediabilmente il diritto concesso dall'ENEL di potere usufruire di 30 l/s in perpetuo della disponibilità totale della captazione delle Sorgenti concessa all'Enel. Tale disponibilità è espressamente prevista dall'art. 8 del contratto di transazione per le Sorgenti del Volturno 24.3.1911 a rogito del notaio Vincenzo Sanseverino rep. N. 19789.

Non solo.

I cittadini del Comune di Rocchetta a Volturno vedrebbero irrimediabilmente aumentati i costi del servizio idrico a loro addebitati in quanto non potrebbero

più ottenere quelle agevolazioni concesse proprio in considerazione del "peso" sofferto dal territorio comunale e dai cittadini dalla presenza massiccia di centrali elettriche e elettrodotti sul territorio.

In altri termini.

L'adesione all'EGAM da parte del Comune non è né economicamente vantaggiosa né conveniente e dunque non rispettosa della ratio legis sottesa ai provvedimenti normativi richiamati in premessa.

Il danno grave ed irreparabile derivante dal ritardo di una pronuncia nel merito è, dunque, evidente se si pensa che un provvedimento di merito, in considerazione dei tempi tecnici necessari alla sua emanazione, non sarebbe affatto idoneo a scongiurare il pregiudizio derivante al Comune ricorrente dall'illegittimo provvedimento oggetto della presente impugnativa.

\*\*\*\*\*

### ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede, *si opus*, che codesto on.le T.A.R. voglia ordinare alla Regione Molise ed all'Ente di Governo dell'Ambito del Molise - EGAM -, ciascuno per quanto di ragione e competenza, l'esibizione e l'acquisizione della documentazione istruttoria elaborata dagli anzidetti Enti atta a verificare la sussistenza da parte del Comune di Rocchetta a Volturno dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 147 comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dall'art. 64 comma 4 della legge 221/2015.

Si chiede, *si opus*, che codesto on.le T.A.R. voglia disporre, anche all'esito della documentazione istruttoria esibita dai predetti Enti, consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se il Comune di Rocchetta a Volturno presente i requisiti di cui all'art. 147 comma II bis del D.Lgs 152/2006 per la gestione autonoma del servizio idrico.

\*\*\*\*\*

Per detti motivi e per quelli che ci si riserva di ulteriormente esporre anche alla luce delle avverse argomentazioni si chiede che l'adito Tribunale Amministrativo Regionale voglia accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

*- in accoglimento del presente ricorso, annullare, previa sospensione cautelare, i provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con l'odierno ricorso per*

*motivi aggiunti, perché illegittimi, con ogni conseguenza di legge, previa occorrenza remissione alla Corte Costituzionale della causa per la risoluzione della questione di costituzionalità prospettata, considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza;*  
*- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.*

\*\*\*\*\*

## AI FINI ISTRUTTORI


Si depositano i documenti come da separato indice.

\*\*\*\*\*

Ai fini dell'assoggettamento al contributo unificato di iscrizione a ruolo ex art. 9, comma 1-bis, D.P.R. 30.05.2002 n. 115, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e sconta un contributo unificato di euro 518,00.

Salvis juribus.

Isernia, lì 25.08.2016

  
avv. Carlo Izzi

\*\*\*\*\*

## ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI NELLE FORME SEMPLIFICATE

Il sottoscritto avv. Carlo Izzi quale procuratore e difensore del Comune di Rocchetta a Volturno nel procedimento instaurando dinanzi al suintestato Tribunale Amministrativo Regionale, come da atto sopra riportato,

### PREMESSO CHE

- l'adito Tribunale in contenzioso simile a quello oggi in esame e proposto, contro la Regione Molise e l'EGAM, dai Comuni di Campodipietra, Montefalcone del Sannio, Busso, Sant'Agapito, Sepino, Bonefro (NRG. 356/2016) e da quelli di Castelpizzuto, Belmonte del Sannio, San Paolo Matese, Roccamandolfi, Campochiaro, Pescolanciano, Acquaviva d'Isernia, Civitanova del Sannio, Guardiaregia e Cantalupo nel Sannio (NRG. 357/2015) ha ritenuto di dovere disporre, ex art. 28 comma III cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comuni molisani interessati dalla delibera della Giunta della Regione Molise n. 285 adottata nella seduta del 15.06.2015 anche se non controinteressati in senso formale e sostanziale,


- il numero dei comuni molisani interessati dalla delibera regionale impugnata a cui notificare il provvedimento è considerevole;
- quindi la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. si rende opportuna e necessaria.

Tutto ciò premesso,

### CHIEDE

che la S.V. voglia autorizzare la notifica del suesteso ricorso per motivi aggiunti nonché del ricorso introduttivo (NRG. 389/2015) per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., indicando i modi che ritenga più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati.

Isernia, lì 25.08.2016

  
avv. Carlo Izzi



Publicato il 14/10/2016



N.00412 /2016 REG.PROV.COLL.  
N. 00389/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 389 del 2015, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

Comune di Rocchetta al Volturno, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Izzi (c.f.: ZZICRL74S16L725Y) e Ivana Di Schiavi (c.f.: DSCVNI81D46E335W), con domicilio eletto presso Luca Marcari in Campobasso, via Garibaldi, n. 5;

*contro*

Regione Molise, in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, n. 124;

Comune di Colli al Volturno, in persona del Sindaco p. t., ed EGAM - Ente di Governo dell'Ambito del Molise, in persona del Commissario p. t., non costituitisi in giudizio;

*per l'annullamento*

della deliberazione della Giunta della Regione Molise n. 285 del 15.6.2015

pubblicata sul BURM dell'1.07.15, tale deliberazione comunicata il 26.06.2015 al Comune di Rocchetta al Volturno a mezzo mail di pari data e contraddistinta dal prot. n. 2122;

- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e connesso a quello impugnato anche di contenuto e data sconosciuti al ricorrente "ove occorra";

nonché per l'annullamento previa sospensione cautelare quanto ai motivi aggiunti.

- del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 17.06.2016 notificato a mezzo pec in data 28.6.2016 avente ad oggetto l'adesione coattiva del Comune di Rocchetta a Volturno (IS) all'ente di governo dell'ambito del Molise (ERGAM) di cui alla delibera di giunta regionale n. 285 del 15 giugno 2015, ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), art. 147, e del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, art.3-bis, comma i bis, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e connessi, inclusi la Delibera di Giunta Regionale n. 96 del 14 marzo 2016, gli atti di diffida medio tempore notificati ai comuni;

- di tutti gli altri atti già impugnati con precedente ricorso R.G.N. 389/2015 ed in particolare della deliberazione della Giunta della Regione Molise n. 285 adottata nella seduta del 15.06.2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise in data 01.07.2015 (all. n. 1 ricorso introduttivo) avente il seguente oggetto: "Istituzione dell'Ente di Governo dell'Ambito del Molise (ERGAM) e approvazione del relativo disciplinare di organizzazione"; - tale deliberazione, unitamente ai suoi allegati (gruppo all. n. 2 ricorso introduttivo), è stata comunicata il 26.06.2015 al Comune di Rocchetta a Volturno (IS) a mezzo mail di pari data e contraddistinta dal prot. n. 2122.- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato,

conseguenziale e connesso a quello impugnato anche di contenuto e data sconosciuti al ricorrente "ove occorra".

e per il conseguente diritto

del Comune di Rocchetta a Volturno (IS) a salvaguardare la gestione autonoma del servizio idrico integrato con esclusione dall'istituendo EGAM o facoltatività di adesione allo stesso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Molise;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

con ricorso in epigrafe indicato e con i connessi motivi aggiunti, il Comune ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la delibera della Giunta Regionale del Molise n. 285 del 15.06.2015, nonché gli atti presupposti e connessi, con i quali è stato fissato in giorni 60 dalla ricezione il termine entro il quale tutti i Comuni molisani dovranno deliberare l'obbligatoria adesione all'EGAM; è stato previsto un potere sostitutivo in capo al Presidente della Regione per il caso di mancata adesione dei Comuni nel termine previsto; è stato dato mandato al presidente di nominare con proprio decreto un commissario straordinario sino alla nomina del Direttore dell'EGAM; sono stati attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'EGAM; è stata disposta la costituzione di un ufficio speciale per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative dell'EGAM con costi a carico della Regione da stanziarsi con successivo provvedimento;

tra gli altri motivi di censura, se ne contesta la legittimità nella parte in cui è stata prevista l'adesione obbligatoria di tutti i Comuni molisani all'EGAM, pena, in caso

di inottemperanza, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente della Regione Molise;

si è costituita in giudizio la Regione per contestare la fondatezza dei motivi di ricorso;

alla camera di consiglio del 20 aprile 2016 la causa è stata trattenuta in decisione;

Rilevato preliminarmente che:

il Collegio, all'esito della pubblica discussione e tenuto conto delle tesi difensive prospettate dalle parti in quella sede, ritiene di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni Molisani interessati dalla delibera di Giunta, anche se non controinteressati in senso formale e sostanziale, con particolare riferimento a quelli che hanno già deliberato l'adesione all'EGAM;

in particolare, sussistono evidenti ragioni di opportunità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 28, comma 3, cod. proc. amm., per ordinarne l'intervento in giudizio in quanto potenzialmente interessati a far valere circostanze in fatto o in diritto di segno opposto rispetto a quelle articolate con i motivi di ricorso e comunque utili a una ponderata decisione sulla legittimità della delibera impugnata destinata ad incidere sul sistema idrico dell'intera Regione;

ai sensi dell'art. 51 cod. proc. amm., l'intervento in giudizio *iussu iudicis* deve avvenire onerando parte ricorrente di chiamare i suddetti Comuni in giudizio e disponendo che venga loro notificata copia del ricorso introduttivo unitamente alla copia autentica della presente ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notifica se anteriore;

stante il numero dei Comuni interessati dalla delibera regionale impugnata, si rende opportuno autorizzare la chiamata del terzo in giudizio mediante la notifica del ricorso e della presente ordinanza, a mezzo di pubblici proclami che dovrà essere eseguita, con indicazione nominativa di tutti i Comuni interessati, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notifica se anteriore, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet

istituzionale e sul BURM della Regione Molise, fermi gli ulteriori adempimenti prescritti dall'art. 150 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ordina, ai sensi dell'art. 28, comma 3, cod. proc. amm., la chiamata in giudizio di tutti i Comuni della Regione Molise non intimati, da eseguirsi, eventualmente anche mediante pubblici proclami, nei modi indicati in motivazione e con indicazione nominativa dei Comuni destinatari, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notifica se anteriore, a cura del ricorrente.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Luca Monteferrante, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Orazio Ciliberti**

**IL PRESIDENTE**  
**Silvio Ignazio Silvestri**

**IL SEGRETARIO**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Silvana Dello Iajo funzionario del T.A.R. Molise, attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che ..... *Ordinanze* ..... riprodotta nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. .... *6* ..... fogli, per complessive ..... *6* ..... facciate inclusa la presente, tutti firmati dalla sottoscritta.

Campobasso, li *13-12-2016*

Silvana Dello Iajo  
*Silvana Dello Iajo*

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi al certificatore accreditato Aruba che detiene il Registro Pubblico dei certificati di firma.